

TI_GERICHTE 11.2020.116 vom 7. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.116

FR: TI_GERICHTE 11.2020.116 du 7 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.116 del 7 maggio 2021

Regeste

Azione di divorzio: modifica di assetto cautelare in materia di custodia parentale

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigioso essendo la custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della moglie il 25 agosto 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.41._____, agli atti). Inoltrato il 2 settembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

L'art. 238 lett. f CPC prevede che una sentenza deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere. Nella fattispecie figura unicamente, in calce al decreto cautelare impugnato, una generica descrizione del reclamo come rimedio giuridico contro “le decisioni inappellabili di prima istanza, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari” (pag. 12). Si tratta di un'indicazione erronea, se non addirittura fuorviante, poiché in concreto il decreto cautelare è stato adottato nel quadro di una causa di divorzio, non di una procedura inappellabile. Al riguardo si potrebbe presumere una svista del primo giudice. Se non che, la stessa indicazione figurava anche in precedenti decisioni emanate dal Pretore aggiunto fra le stesse parti il 21 dicembre 2018 e l'8 giugno 2020. Non si tratta dunque di inavvertenza. Il Pretore aggiunto va sollecitato così a maggiore attenzione, i partecipanti a una procedura dovendo poter fare assegnamento su una corretta indicazione delle vie di ricorso, che non sorprenda la loro buona fede processuale.

E. 3

L'appellante postula anzitutto il richiamo dei carteggi relativi alla causa di divorzio (inc. DM.2019.20) e alla modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2017.737). Tali fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera, sicché il richiamo è senza oggetto. L'istante produce inoltre una lettera 18 agosto 2020 dello psicologo R_____ (doc. C di appello) e un messaggio WhatsApp del medesimo (doc. D di appello). A sua volta AO 1 acclude alle sue osservazioni e all'istanza di revoca dell'effetto sospensivo vari scambi di messaggi WhatsApp con la moglie, messaggi di posta elettronica della psicoterapeuta M_____ del 28 settembre 2020 e dello psicologo R_____ del 24 dicembre 2020, il verbale di un'udienza tenutasi in Pretura il 12 gennaio 2021 e la conferma del Consultorio familiare di _____ in merito all'inizio di un percorso di mediazione tra coniugi. A

applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), la nuova documentazione è ammissibile indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Se ne terrà conto perciò nella misura in cui appaia di rilievo per il giudizio.

E. 4

AP 1 chiede di sentire in appello lo psicologo R _____, curante della figlia C _____, il quale aveva manifestato al Pretore aggiunto il 19 agosto 2020 perplessità sulle risultanze di un referto rilasciato dalla psicoterapeuta _____ L _____. Per l'appellante, il primo giudice non ha apprezzato l'opinione espressa da quello specialista né ha “ritenuto opportuno menzionarla nella decisione”, oltre a non avere intimato il referto alle parti, “le quali ne sono a conoscenza perché lo psicologo l'ha trasmesso loro per conoscenza”. L'audizione servirebbe nondimeno a comprendere i motivi che lo inducono a non condividere il parere della perita circa la situazione di C _____. In una lettera del 19 agosto 2020 al Pretore aggiunto lo psicologo R _____, esaminato il referto della dott. _____ L _____, ha dichiarato che C _____, prima dell'incontro con la medesima, “in diversi incontri, mi ha detto che il suo desiderio è di iniziare l'anno scolastico a _____”. Egli non aveva avuto l'impressione che la ragazza “stesse riportando scenari presi a prestito dagli adulti”, come figurava invece nel referto. Dal fascicolo processuale si evince che il Pretore aggiunto ha ricevuto la comunicazione il 20 agosto 2020 e l'ha notificata alle parti il 25 agosto successivo (timbri apposti sul documento nel fascicolo “corrispondenza”). In seguito, al contraddittorio del 23 luglio 2020, “d'accordo le parti”, egli ha incaricato la dott. _____ L _____ di ascoltare, oltre alle parti e ai minori, lo stesso terapeuta R _____ e M _____” (verbale, pag. 12). Il primo giudice non si è rifiutato quindi di sentire “il curante di C _____”, ma con l'accordo dei genitori ne ha delegato l'audizione alla psicoterapeuta incaricata di redigere la perizia sulle conseguenze del trasferimento. Ciò che è avvenuto. Nelle condizioni descritte non si vede perché lo psicologo R _____ andrebbe sentito nuovamente dalla Camera. Posto ciò, giova passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

E. 5

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto, dopo avere evocato i criteri che disciplinano il trasferimento di un figlio all'interno del territorio svizzero, ha esaminato se il cambiamento di domicilio della madre pregiudicasse in concreto il bene dei ragazzi. Ponderati gli accertamenti della psicoterapeuta _____ L _____, egli ha reputato che l'“improvviso” trasferimento da _____ a _____, con iscrizione dei figli alle scuole di _____, non rispondesse al bene dei minori. Egli ha preferito, vista la capacità genitoriale di AO 1 e la disponibilità di lui a occuparsi dei figli, prevedere un affidamento condiviso tra i genitori con domiciliatazione prevalente dal padre, “sì da garantire il loro radicamento a _____”. Tale soluzione, secondo il Pretore aggiunto, salvaguarda meglio il bene della prole, anche se finora la madre si è occupata “in maniera leggermente preponderante” di essa. Egli ha deciso così che C _____ e G _____ avrebbero continuato a frequentare la scuola elementare di _____. Dandosi custodia alternata, il Pretore aggiunto ha regolato quindi il soggiorno dei figli dall'uno o dall'altro genitore nel corso della settimana e delle vacanze scolastiche. Infine egli ha invitato i coniugi a intraprendere una mediazione volontaria per favorire la vicendevole comunicazione nell'interesse dei figli e concordare le decisioni importanti che riguardano

questi ultimi.

E. 6

L'appellante fa valere che la perizia della psicoterapeuta _____ L _____ è contraddittoria, poiché rispetto a precedenti referti in cui questa concludeva per l'attribuzione della custodia esclusiva alla madre, nell'ultimo “d'un tratto e senza motivazione” essa giudica nell'interesse dei minori un'estensione delle relazioni con il padre, “tanto da consigliare l'instaurazione di una custodia condivisa”. Essa respinge le critiche espresse a lei rivolte dall'esperta, contestando di non aver voluto coinvolgere il marito nella decisione di trasferimento e di non avere preparato i figli al cambiamento parlandone con i terapeuti. A suo avviso poi il referto è viziato, poiché contrariamente all'opinione della specialista il desiderio espresso da C _____ di frequentare le scuole a _____ “non riporta scenari ripresi a prestito dagli adulti”, bensì corrisponde a un sentimento autentico, come conferma il medico curante. L'appellante solleva altresì perplessità sui rimproveri della perita, secondo cui essa avrebbe “banalizzato e minimizzato il ruolo del padre”, mentre solo grazie alla sua disponibilità si è potuto estendere il diritto di visita senza ripercussioni sui figli. AP 1 lamenta infine che la situazione dei figli è peggiorata dal 31 agosto 2020, C _____ avendo nuovamente forti mal di testa e non riuscendo a dormire da sola, mentre G _____ piange spesso il distacco dalla madre. Per l'appellante, in definitiva, il rapporto della psicoterapeuta non può essere seguito ai fini del giudizio. a) Dagli atti risulta che la psicoterapeuta _____ L _____ è stata incaricata nella procedura a tutela dell'unione coniugale di allestire una perizia sulle capacità parentali dei genitori ed è poi stata delegata all'ascolto di C _____ e G _____ nella presente causa. Nella perizia del 17 luglio 2018 essa aveva concluso per l'idoneità di entrambe le parti alla cura dei figli, anche se costoro “hanno ancora bisogno di un lavoro di mediazione o di accompagnamento psicoeducativo”, ma aveva ritenuto che “allo stadio dello sviluppo attuale di C _____ e G _____” una custodia alternata rischiasse di “destabilizzare in modo significativo i bambini, che per ragioni diverse mostrano una difficoltà di attaccamento, come importanti conseguenze sul piano delle relazioni interpersonali e della comunicazione” (pag. 4 e 5). Dai colloqui con i due minori è emerso inoltre che, nonostante miglioramenti, le difficoltà persistevano e che il loro desiderio di “stare di più con la mamma per quanto legati anche al papà” sconsigliavano “ulteriori modifiche all'assetto della custodia” (rapporto del 28 novembre 2019). Chiamata a valutare le conseguenze per C _____ e G _____ del trasferimento da _____ a _____, la psicoterapeuta ha incontrato due volte i genitori e una volta i minori insieme, come pure ha avuto colloqui telefonici con lo psicologo R _____ e con la psicoterapeuta M _____, che segue G _____. Dal rapporto del 13 agosto 2020 si evince, in sintesi, che _____ è il luogo in cui i figli sono nati, cresciuti e dove essi conservano i loro riferimenti affettivi. Si desume inoltre che “la rottura improvvisa e repentina di questo universo, di cui la scuola e soprattutto il padre rappresentano un pilastro importante, chiederebbe ai due bambini un eccesso di adattamento difensivo, il cui esito è verosimilmente negativo”. A parere della specialista, l'organizzazione dei diritti di visita va ripensata “per garantire il più possibile il mantenimento dell'ambiente fin qui costruito e che ha dato dei buoni risultati”, sicché sarebbe prospettabile “una custodia alternata, come d'estate, che favorirebbe la possibilità di una frequenza scolastica a _____, almeno per un anno”. Vista la situazione dei genitori, ciò sarebbe “attuabile senza stress per i bambini e potrebbe favorire un percorso di maggiore riflessività nei genitori nell'interesse del bene dei bambini”. b) Contrariamente a

quanto asserisce l'appellante, nulla consente nella fattispecie, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, di ritenere contraddittoria l'opinione della dott. _____ L_____. Trattandosi di minori, le situazioni possono modificarsi rapidamente e i provvedimenti del caso vanno aggiornati con solerzia. La specialista ha enunciato i motivi per cui era giunta alle conclusioni testé riassunte, spiegando che dopo anni di cambiamenti dovuti alla separazione dei genitori, ai traslochi e all'inserimento di nuove figure, attualmente i minori possono vivere in un ambiente sufficientemente protetto e rassicurante, costruito grazie all'impegno dei genitori, della rete terapeutica, della scuola e dei familiari. Un cambiamento repentino di tale "universo", di cui la scuola e il padre rappresentano un pilastro importante, richiederebbe ai bambini "un eccesso di adattamento difensivo, il cui esito è verosimilmente negativo per la loro salute". Secondo l'esperta, specialmente per G_____, un taglio improvviso e senza preparazione adeguata con il lavoro fin qui svolto sarebbe causa di grave pregiudizio per l'evoluzione di lui. In definitiva, a parere della specialista, le scelte della madre "assolutamente comprensibili e rispettabili non devono però influenzare negativamente quanto fin qui costruito nell'interesse dei minori" (perizia pag. 2 e 3). c) Si può capire che le considerazioni dell'esperta non aggradino all'appellante. Sta di fatto che ciò non basta per indiziare un referto parziale o inattendibile. Anzi, a ben vedere le critiche dell'istante sembrano piuttosto rivolte al severo apprezzamento della perita, rivolto all'agire di lei ed espresso in "termini inappropriati". Nel referto la dott. _____ L_____ ha rimproverato invero a AP 1 di "non cogliere le complessità insite alla sua scelta e delle conseguenze per tutti", di "non uscire mai dal suo punto di vista" né per accogliere e integrare altre prospettive, come il vissuto dei bambini di fronte a tale stravolgimento, né per riconoscere il ruolo del padre nella vita quotidiana", di non avere coinvolto il marito nella scelta e di non avere preparato il trasferimento con la scuola e i terapeuti. È vero che in virtù del decreto cautelare del 21 dicembre 2018 AP 1 era stata autorizzata a trasferirsi con C_____ e G_____, dal 1° settembre 2019, "nel Distretto di _____". Il trasloco però è avvenuto solo nel giugno del 2020, dopo che questa Camera ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da AO 1 contro tale decisione, senza che l'interessata pretendesse di avere preparato i figli, avvisato i loro terapeuti o avvertito il marito. E nel frattempo i minori sono rimasti a _____, dove hanno frequentato le scuole, consolidando i loro riferimenti affettivi. L'appellante perde di vista così che la situazione dei figli nel giugno del 2020 non era più quella precedente, tanto meno se si pensa che al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito in via cautelare il trasferimento era stato autorizzato perché a quel momento il bene dei figli non era in discussione (decreto del 21 dicembre 2018, pag. 12 consid. 8). Come ha rilevato la perita, ciò non è più il caso nel 2020. d) Non si disconosce che nella menzionata presa di posizione del 19 agosto 2020 lo psicologo R_____ _____, dopo avere confermato come il referto della dott. _____ L_____ rispecchiasse "quanto ho raccontato nella telefonata", ha dichiarato che C_____ gli aveva confidato di voler iniziare l'anno scolastico a _____, senza per altro "avere avuto la percezione che la ragazza stesse riportando scenari presi a prestito dagli adulti" come figurava nel rapporto della perita. A prescindere dal fatto però che l'opinione di un perito è generalmente più obiettiva di quella di un medico curante (DTF 124 I 175 consid. 4) e che lo stesso psicologo "non è contrario a un affido condiviso", quantunque a suo parere C_____ "dovrebbe andare a scuola nel comune dove abita", l'appellante non nega – né potrebbe seriamente – che la figlia "si trova in evidente conflitto di lealtà" (come risulta dal rapporto d'ascolto del 28 novembre 2019). Il

che è confermato sia dal dott. R _____, secondo cui la paura di C _____ è di “deludere o fare un torto alla madre, al padre o alla zia”, al punto da “essere accondiscendente con la persona con cui si rapporta in quel momento” (lettera del 19 agosto 2020 nel fascicolo “corrispondenza”), sia da M _____ (messaggio di posta elettronica del 18 agosto 2020: doc. S). La volontà di un figlio, in tali condizioni, va apprezzata pertanto con grande riserbo e particolare cautela. E in concreto C _____ appare lungi dal sapersi straniare dalla situazione e di sapersi esprimere con serenità. e) L'appellante afferma poi che dall'inizio dell'anno scolastico C _____ ha nuovamente “forti mal di testa e non riesce a dormire sola, come invece avveniva dal cambio di domicilio a _____”, mentre G _____ “lamenta il distacco e piange spesso, oltre a cercare maggior contatto fisico”. Nulla rende verosimile tuttavia che tali malesseri si riconducano alla frequentazione scolastica a _____. L' appellante non può pretendere, foss'anche in buona fede, di essere l'unica a conoscere i propri figli o l'unica depositaria del loro bene. La sua personale convinzione non basta per relativizzare quanto ha constatato la perita, professionista disinteressata, di sicura esperienza e chiamata a esprimersi con oggettività per il bene dei minori. In concreto non sussistono quindi le condizioni per scostarsi dal referto peritale. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

E. 7

L'appellante si duole che il Pretore non abbia indicato in che modo la situazione dei minori sia mutata rispetto a quanto considerato nel decreto cautelare del 21 dicembre 2018. A suo avviso, non è intervenuto alcun cambiamento apprezzabile, se non “il brusco cambio d'opinione della dott. L _____”. a) U na modifica della custodia parentale, così come una modifica dell'autorità parentale, dipende dal verificarsi di circostanze nuove e importanti, ma deve anche risultare necessaria per il bene del figlio. Un cambiamento entra in considerazione, pertanto, se la previsione del giudice si è rivelata fallace e la disciplina in vigore rischia di recare pregiudizio o di minacciare seriamente il bene del minore. Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne consegue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate (sentenze del Tribunale federale 5A_415/2020 del 18 marzo 2021 consid. 4.1 e 5A_762/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021, consid. 4). T rattandosi di una decisione cautelare, ovvero urgente e meramente provvisoria, si giustifica invero particolare cautela, poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potrebbe anche pregiudicare la sentenza di merito, al cui proposito entra in considerazione il criterio della stabilità (I CCA, sentenza inc. 11.2019.52 del 22 maggio 2020 consid. 8a). b) In concreto, come detto, il trasferimento dei figli da _____ a _____ è intervenuto un anno e mezzo dopo il decreto cautelare del 21 dicembre 2018. Alla luce del tempo trascorso un riesame della situazione non appariva quindi fuori luogo. Anche perché, come ha rilevato la dott. _____ L _____, dalle cui conclusioni non si intravedono estremi per scostarsi, a _____ i figli hanno consolidato nel frattempo i loro punti di riferimento. Inoltre la scuola del paese rappresenta per loro un pilastro importante e l'ambiente di vita “fin qui costruito ha dato buoni risultati”. “Un taglio improvviso e senza preparazione adeguata con il lavoro fin qui svolto sarebbe causa di grave pregiudizio”, soprattutto per G _____, di modo che il trasferimento va preparato con la scuola e i terapeuti “affinché i bambini possano comprendere ed elaborare il lutto di tale perdita affettiva costituita dal loro mondo” (perizia, pag. 2 e 3). La terapeuta di G _____ ha sconsigliato anch'essa il trasferimento “in queste modalità”, poiché oltre a

compromettere e alterare la “rete creata fino a qui”, esso sarebbe contrario a “una logica di stabilità necessaria per le difficoltà del bambino” (doc. S; perizia, pag. 2). È possibile che i minori abbiano accolto con piacere il trasferimento a _____, ma sugli aspetti rilevati d'anzì l'appellante sorvola. Allo stato attuale delle cose, a un sommario esame l'interesse dei figli risulta perciò quello di continuare a frequentare la scuola di _____ e di preparare un trasferimento alle scuole di _____, anche con l'ausilio dei terapeuti. Il principio di stabilità appare, in altri termini, prevalere sugli eventuali benefici che comporterebbe il trasferimento immediato con la madre. Una modifica urgente della situazione appare così nell'interesse dei minori.

E. 8

Relativamente alla custodia alternata, l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di essersi limitato a far proprio il pensiero della psicoterapeuta _____ L_____, senza ponderare correttamente i criteri che presiedono all'istituzione di una tale misura. AP 1 non contesta le capacità parentali del marito, ma sostiene che tra i genitori non v'è comunicazione, al punto che il primo giudice ha consigliato una mediazione, anche se non nega di avere interrotto essa medesima un primo percorso in tal senso. Imputa nondimeno al marito di aver voluto trascorrere tre settimane di vacanza con i figli senza informarla di dover lavorare nel frattempo e di dover lasciare i ragazzi dai nonni. Inoltre essa sottolinea che, per quanto profitti di orari flessibili, il marito lascia spesso i figli dai propri genitori, sebbene sia consapevole che C _____ e G _____ necessitano di cure particolari. Per di più, a mente sua la distanza geografica, ancorché non proibitiva, può risultare stressante per i figli, ogni genitore avendo la custodia per metà settimana. Il tutto senza dimenticare, essa epiloga, che C _____ ha espresso la volontà di trascorrere più tempo con lei e di frequentare la scuola di _____ perché a _____ non ha amici. In definitiva, secondo l'appellante il trasferimento a _____ non è contrario agli interessi dei minori, che in quel luogo dispongono di una rete di sostegno, beneficiano di una situazione notevolmente migliore e vedono garantite le loro relazioni con il padre. a) In materia di diritti parentali, tra cui la custodia dei figli, il bene di questi ultimi costituisce la regola fondamentale, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). La possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle circostanze del caso specifico, il giudice dovendo verificare, alla luce delle situazioni di fatto attuale e precedente, se tale misura appare consona per tutelare il bene del minore (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2 con rinvii). Fra i criteri da vagliare nella prospettiva di una custodia parentale alternata si annoverano anzitutto l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e collaborare. Il che è essenziale, viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Poco giova che un genitore si opponga al provvedimento. Importa invece che i genitori non si affrontino in un conflitto durevole su questioni legate al figlio. Una custodia alternata può essere instaurata più facilmente se già prima della separazione i genitori si occupavano a intervalli del minore. I criteri della stabilità e della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente di un figlio hanno un ruolo preminente nel caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente l'appartenenza a una cerchia sociale è più importante (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.1). Nel caso di una decisione cautelare non si tratta ad ogni modo di statuire in maniera definitiva sull'affidamento del figlio nella prospettiva di una soluzione ottimale, ma di

regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza, che potrà sempre essere modificato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 4b con riferimento). b) L'appellante non censura, come si visto, l'idoneità di AO 1 a occuparsi dei figli. Posto ciò, dagli atti non risulta che tra genitori sussistano gravi difficoltà di comunicazione o un conflitto marcato e persistente, né che manchi la volontà di cooperare. Certo, il Pretore aggiunto ha invitato i coniugi a intraprendere una mediazione volontaria “al fine di favorire la loro comunicazione” ed è possibile che un precedente percorso in tal senso sia stato interrotto dall'appellante. Resta il fatto che, salvo l'episodio verificatosi durante le vacanze estive evocato dall'appellante, non risultano altri casi in cui le parti si siano dimostrate incapaci di comunicare per quanto riguarda questioni legate alla gestione dei figli. Che la comunicazione avvenga essenzialmente per scambi di sms o di messaggi WhatsApp non significa, a un sommario esame, che i genitori siano inabili a gestire il passaggio dei figli dall'uno all'altro o di prendere le misure necessarie nell'interesse dei ragazzi o di far seguire le informazioni necessarie e abituali per il loro bene. c) Quanto alla possibilità di occuparsi personalmente dei figli, l'appellante non contesta che il marito fruisca di orari flessibili e sia intenzionato a occuparsi in maniera paritaria dei ragazzi, come ha fatto durante l'estate del 2020. È possibile che in quel periodo egli si sia dovuto assentare una volta per lavoro, ma in quell'occasione non ha mancato di adottare le necessarie disposizioni perché i figli non rimanessero soli o non sorvegliati. E un singolo episodio non basta per rendere verosimile la volontà di delegare la cura dei figli a terzi, mentre l'opportunità di far capo all'aiuto di familiari non osta – di per sé – a una custodia alternata. Che un genitore si occupi personalmente dei figli assume importanza principalmente ove bisogni specifici della prole richiedano ciò oppure nel caso in cui un genitore non sia disponibile – o sia disponibile solo in minima parte – in determinate fasce orarie (il mattino, la sera, nei fine settimana). Per il resto, la custodia personale equi vale sostanzialmente alla custodia da parte di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_99/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 4.1.1 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.54 del 17 giugno 2020 consid. 7). In concreto l'appellante non pretende – né gli atti rendono verosimile – che AO 1 non sia disponibile in determinati momenti. C_____ e G_____ sono seguiti da terapeuti, ma a parte il fatto che entrambi frequentano ora la scuola elementare, l'appellante nemmeno si sofferma sull'accertamento del Pretore aggiunto in merito al “cambiamento attuato dal padre [dopo la perizia sulle capacità genitoriali del 17 luglio 2018] nel sapersi sintonizzare sui bisogni dei minori e la dedizione/cura messa in campo” (decreto impugnato, consid. 6). A un sommario esame non si può dire così che la situazione imponga una presenza continua del genitore. d) Per quel che è della lontananza, l'appellante ammette che _____ e _____ non distano più di una ventina di minuti in automobile. Il che è ancora accettabile per minori scolarizzati e non osta, di per sé, a una custodia alternata. L'istante teme che a lungo andare i figli possano affaticarsi, ma tale preoccupazione è sorretta dalle sue sole inquietudini, né si può dire, a un esame di verosimiglianza, che i minori non dispongano di risorse sufficienti per affrontare la trasferta. Lo stesso terapeuta di G_____ non vedeva alcun motivo, ove si fosse deciso di instaurare una custodia alternata, “per un cambiamento di scuola e in quel caso avrebbe senso continuare il percorso che la sede di _____ sta facendo con lui” (doc. S). Senza trascurare che con la custodia alternata il numero dei tragitti tra _____ e _____ si ridurrebbe considerevolmente (4 o 5 volte la settimana), visto che durante il periodo scolastico, salvo il mercoledì, i ragazzi pranzerebbero dal padre. e)

Quanto al fatto che C _____ abbia confidato al proprio terapeuta di voler trascorrere più tempo con la mamma e di voler frequentare la scuola a _____ perché a _____ non ha amici, già si è detto che alla luce del palese conflitto di lealtà in cui versa la ragazza tale opinione va considerata con cautela. Per di più, come si è spiegato, allo stato attuale delle cose un trasferimento avrebbe un impatto negativo sul bene dei figli, sicché, foss'anche genuina, la volontà della ragazza non può assurgere a fattore determinante, come vorrebbe l'appellante. In definitiva, a un sommario esame, la custodia alternata di G _____ e C _____ con domicilio prevalente presso il padre a _____ con frequentazione delle scuole in quel quartiere appare nell'interesse dei figli, impregiudicata ogni diversa valutazione al termine dell'istruttoria di merito. Ne segue che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 9

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante si tiene conto, rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di spese. L'appellante è avvertita ad ogni modo che non potrà più contare su simile provvidenza in futuro. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a presentare osservazioni all'appello. Per contro, AO 1 va tenuto a corrispondere ripetibili alla moglie limitatamente al decreto di effetto sospensivo emanato il 2 settembre 2020. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1, esso non può entrare in considerazione. Si trovasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato al marito.

E. 10

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina e sulla custodia dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.